

L'art. 24 della nostra Costituzione stabilisce che : *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. [13](#)*

]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

La norma costituisce chiara espressione del principio di uguaglianza e riconosce a tutti la possibilità tutelare i propri diritti ricorrendo al Giudice. Il diritto alla difesa è un istituto fondamentale di ogni sistema democratico ed è ritenuto di tale importanza da essere annoverato tra i diritti inviolabili della persona analogamente alla libertà personale, alla inviolabilità del domicilio, alla libertà religiosa, alla libertà di manifestazione del proprio pensiero. Al fine di rendere effettivo il diritto di essere rappresentati in giudizio, tanto per agire quanto per difendersi, l'ordinamento ha previsto che

la persona non abbiente

possa richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €.11.369,24.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Tuttavia, qualora la controversia abbia ad oggetto diritti della personalità (diritto alla vita, all'onore, alla riservatezza, all'identità personale)

, oppure l'interesse del richiedente sia in conflitto con quello degli altri componenti della famiglia con lui conviventi non si applica il cumulo e si tiene conto del solo reddito personale dell'istante.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto: dai cittadini italiani; dagli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; dagli apolidi (soggetto privo di cittadinanza); dagli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, ossia perde la causa di primo grado non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

La domanda di ammissione al patrocinio per le cause civili si presenta presso la **Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**

, competente rispetto al

luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo.

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso **l'ufficio del magistrato** davanti al quale pende il processo. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni) per i

condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

** Articolo pubblicato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria denominato: informazione ed assistenza ai consumatori ed agli utenti 2013 – 3° intervento con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico*